



## **COMUNE DI RAVENNA**

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE  
PARTITA IVA 00354730392  
SERVIZIO SUAP ED ATTIVITA' ECONOMICHE

ID 991877645

**P.G. n. 30154/2014**

**ORDINANZA TL n. 299/2014**

### **DISCIPLINA COMUNALE DEGLI ORARI DI APERTURA E DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI E DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI NELLE ALTRE TIPOLOGIE DI ESERCIZI AUTORIZZATI EX ARTT. 86 E 88 DEL TULPS, R.D. 773/1931**

#### **IL SINDACO**

**Attesa** la comunicazione pervenuta da parte dell'AUSL di Ravenna, RA/2014/16252/SerTRA, datata 4/03/2014, p.g. n. 28919/2014, con cui si evidenzia la problematica legata alla dipendenza da gioco compulsivo e alla sua preoccupante diffusione sul territorio comunale, attestata dalle richieste di supporto e cure che ogni settimana giungono al SerT del Distretto di Ravenna da parte di familiari e di pazienti afflitti da tale tipo di dipendenza, spesso associata ad altre, quali l'uso di sostanze stupefacenti e l'abuso di bevande alcoliche, e che coinvolge soggetti di ambo i sessi, in età compresa tra i 23 e i 74 anni, la maggior parte dei quali frequentatori di slot machine; nella relazione si sottolinea, tra l'altro, come il 70% degli utenti che presentano una dipendenza primaria da gioco trascorra almeno tre ore al giorno in tale attività;

**Vista** altresì la nota pervenuta in data 05/03/2014, p.g. n. 28271/2014, da parte della Questura di Ravenna, cat. 11/E/P.A.S.I./2014, nella quale si rappresenta l'opportunità di determinare gli orari di apertura delle sale giochi e di tutte quelle attività che ricadono sotto il regime autorizzatorio previsto dagli artt. 86 e 88 del TULPS, rispettivamente di competenza del Sindaco e del Questore, in quanto tale disciplina, opportunamente concertata, per i rispettivi ambiti autorizzatori, può risultare utile per contrastare il fenomeno sempre più dilagante delle ludopatie;

dato atto che si rinviene l'utilità anche nell'ottica di contrastare l'insorgere di abitudini collegate alle frequentazioni degli studenti con particolare riferimento all'orario di apertura;

**Considerato** che rientra tra i compiti e gli obiettivi del Comune individuare e porre in essere, nei limiti delle proprie competenze, misure idonee ad eliminare, o quanto meno a contenere, i fenomeni legati al “vizio del gioco” o gioco compulsivo dal momento che stanno divenendo sempre più preoccupanti e diffusi fino a tradursi in vera e propria patologia e piaga di ordine sociale;

**Dato atto** del ruolo che l’Ente locale può assumere e rivestire nell’ambito della tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo, inteso peraltro a porre in essere un sistema di prevenzione sociale che punti a tutelare i soggetti più deboli e vulnerabili nonché i minori, i quali, all’interno delle fasce della popolazione, risultano tra i più esposti al richiamo e alle lusinghe del gioco d’azzardo;

**Considerata** comunque l’opportunità di bilanciare e temperare in maniera avveduta valori ritenuti entrambi meritevoli di attenzione quali il diritto alla salute della popolazione e l’iniziativa economica delle imprese;

**Ritenuto** che il gioco d’azzardo e di fortuna, in cui sono contemplate le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco, nonché le reti di acquisizione di gettito, rientrano negli “altri servizi esclusi” di cui all’art. 7 lettera d) del D. Lgs. n. 59/2010 *“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”* (che riguarda anche la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali) e che pertanto detto decreto non si applica alle fattispecie oggetto della presente ordinanza (cfr ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2712 del 15/07/2013);

**Attesa** la possibilità di introdurre limiti di orario necessari ad evitare, tra l’altro, danni alla salute umana e all’ambiente urbano, come previsto dalle recenti disposizioni di legge e in particolare dal D.L. 201/2011 *“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”* (convertito in legge 214/2011) con il particolare richiamo all’art. 34, commi 2 e 4, nel momento in cui si richiamano *“esigenze imperative di interesse generale costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità”*, ai fini della previsione di limiti, programmi e controlli alla libertà di accesso e organizzazione e di svolgimento delle attività economiche;

**Vista** a tal proposito anche la sentenza della Corte costituzionale n. 300/2011, con la quale la Corte medesima ha precisato che le norme che stabiliscono e contingentano il gioco d'azzardo sono finalizzate a tutelare i soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare possibili effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, materie che non rientrano nell'ambito "dell'ordine pubblico e della sicurezza", di competenza legislativa statale;

**Atteso** che gli apparecchi da gioco sono quindi considerati nella loro accezione negativa di strumenti di grave pericolo per la salute individuale ed il benessere psichico e socio-economico della popolazione locale;

**Dato atto**, a tal proposito, dell'incontro tenutosi in data 28 febbraio 2014, alla presenza del Sindaco del Comune di Ravenna, del Questore della Provincia di Ravenna, del Responsabile del SerT dell'AUSL di Ravenna, nel corso del quale si sono condivisi i principi, le finalità e le modalità di intervento, intese a porre in essere un adeguato sistema di prevenzione sociale, al fine di contrastare il grave fenomeno delle ludopatie e/o gioco compulsivo e/o d'azzardo, che si sta diffondendo in maniera preoccupante anche sul territorio comunale e che rischia di pregiudicare la salute pubblica ed il benessere individuale e collettivo;

**Visto** l'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e considerato che il Comune può adottare provvedimenti non solo a tutela della salute pubblica ma anche più in generale di quella individuale e collettiva della popolazione locale;

**Visto** il R.D. n. 773/1931 *"Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"* ed in particolare l'art. 110;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27/10/2003 *"Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati"*;

**Visto** altresì il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2007 *“Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, che possono essere installati presso punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici”;*

**Visto** il decreto direttoriale 27/07/2011 *“Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.”;*

**Visto** il D.L. n. 158/2012 *“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”* (convertito in legge n. 189/2012);

**Visto** l'art. 50, comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000 smi.;

**Visto** l'art. 118 della Costituzione;

**Informate** le Associazioni di categoria;

## **ORDINA**

gli orari di apertura e di esercizio delle sale giochi e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro collocati in altre tipologie di esercizi, (commerciali, locali o punti di offerta del gioco) sono determinati come segue:

### **1) ORARIO DI APERTURA DELLE SALE GIOCHI E FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI DA GIOCO, DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6, DEL TULPS, R.D. 773/1931**

L'orario di **apertura** delle sale giochi, autorizzate ai sensi dell'art. 86 TULPS, R.D. 773/1931, è fissato su tutto il territorio comunale **dalle ore 9,00 alle ore 01,00 di tutti i giorni, festivi compresi, *gli apparecchi e congegni automatici e da gioco, di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS presenti all'interno delle medesime, dovranno osservare l'orario di funzionamento dalle ore 10,00 alle ore 24,00, di tutti i giorni, festivi compresi.***

### **2) ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI DA GIOCO, DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6 DEL TULPS, R.D. 773/1931 COLLOCATI IN ALTRE TIPOLOGIE DI ESERCIZI (commerciali, locali o punti vendita del gioco)**

- a) autorizzati ex art. 86 TULPS
- b) autorizzati ex art. 88 TULPS

*L'orario massimo di **funzionamento** degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS , **collocati nelle tipologie di esercizi di cui sopra, è fissato dalle ore 10,00 alle ore 24,00, di tutti i giorni, festivi compresi**, con l'obbligo, in caso di esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 88 TULPS , di comunicare al Comune l'orario praticato.*

Per motivi inerenti la sicurezza urbana e la quiete pubblica, potranno essere determinati, con apposito provvedimento, orari di apertura diversi da quelli sopra definiti, sia per le sale giochi di cui al punto 1), che per il funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago, di cui al punto 2).

La violazione delle disposizioni di cui ai punti 1) e 2) della presente ordinanza, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 75,00 fino ad un massimo di euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, nei modi e nelle forme di cui alla L. 689/1981.

#### **DISPONE**

- 1) la presente ordinanza entra in vigore dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line;
- 2) la sua più ampia comunicazione al pubblico attraverso gli organi di stampa e di informazione;
- 3) la trasmissione al Comando di Polizia Municipale competente per territorio ed a chiunque altro spetti di farla osservare.

La presente ordinanza annulla e sostituisce la precedente n. TL 98/323 del 04/07/1989.

#### **INFORMA**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Ravenna, 11 marzo 2014

F.to

IL SINDACO  
Fabrizio Matteucci